



DECRETO 28 settembre 1987 n. 111 (pubblicato il 2 ottobre 1987)

**Riconoscimento della identificazione d'origine e del relativo  
disciplinare di produzione per il moscato spumante di San Marino.**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art. 7 della [Legge 31 ottobre 1986 n. 127](#);*

*Vista la proposta del Deputato all'Agricoltura;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 24 settembre*

*1987;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà;*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**Art. 1**

La Identificazione di Origine "Moscato Spumante di San Marino" è attribuita allo spumante ottenuto esclusivamente dal Moscato di San Marino come definito dal decreto n. 110 del 28 settembre 1987, spumantizzato in autoclave od in bottiglia, mediante fermentazione naturale ed unicamente nello stabilimento del Consorzio Vini Tipici di San Marino.

**Art. 2**

Il Moscato Spumante di San Marino all'atto dell'immissione al consumo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore: giallo paglierino brillante D.O. a 420 n.m. compresa

fra 0,110 e 0,180;

- Odore: aroma fine, tipico del moscato;
- Sapore: delicato, fresco, gradevole;
- Alcool complessivo minimo gr. 11,5;
- Zuccheri da svolgere: da 60 ad 80 grammi per litro;
- Acidità totale minima 5 grammi per litro;
- Estratto secco: minimo 17 grammi per litro;
- Ceneri: minimo 1,7 grammi per litro;
- Pressione afrometica in bott. a 20° C minimo 4 a.t.m..

### **Art. 3**

In annate sfavorevoli nel caso in cui il contenuto zuccherino dell'uva non raggiunga quello minimo previsto dal presente disciplinare, è consentito l'arricchimento del mosto esclusivamente con zucchero d'uva.

L'individuazione della particolare annata e dei quantitativi di zucchero d'uva da impiegarsi sarà stabilita dalla Commissione per la tutela dei vini ad Identificazione di Origine di cui alla Legge 31 ottobre 1986 n. 127, art. 14.

### **Art. 4**

L'esame organolettico, nonchè le attività ed i controlli che precedono l'assegnazione del marchio di identificazione di Origine sono affidati alla Commissione di cui all'art. 14 della Legge 31 ottobre 1986 n. 127.

### **Art. 5**

Chiunque produce o pone in vendita Moscato Spumante di San Marino ad Identificazione di Origine con caratteristiche e modalità diverse da quelle stabilite nel presente Decreto sarà punito a norma di legge.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 settembre 1987/1687 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi - Carlo Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

---

## Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.